

**TARIFFA PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI DI CUI AL
D.M. 04.04.2001**

Approvata dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della
Lombardia nella seduta del 25.10.2001 .

Approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
nella seduta del 14.12.2001

1) APPLICAZIONE DELLA TAB.B del D.M.4.4.2001

TABELLA B PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTEGRALE:

Progetto Preliminare	
voci a)+b)	sull'importo dell'intera opera
voci a)+b)	sull'importo delle opere specialistiche
Progetto Definitivo	
voce c)	sull'importo dell'intera opera
voci d)+e)	sull'importo delle opere civili
voci c)+d)+e)	sull'importo delle opere specialistiche
Progetto Esecutivo	
voci f)+g)	sull'importo dell'intera opera
voci h)+i)	sull'importo delle opere civili
voci f)+g)+h)+i)	sull'importo delle opere specialistiche
Direzione Lavori	
voci l)+l1)	sugli importi parziali di ciascuna
Spese compensi	
Accessori	
si applicano, agli onorari lordi (escluse riduzioni), nelle percentuali corrispondenti a singoli importi delle diverse categorie di lavori	

2) APPLICAZIONE DELLA TAB. B1 del D.M. 4.4.2001

Per l'applicazione delle aliquote integrative contenute nella Tab.B1 si concorda di fare riferimento agli esempi applicativi pubblicati dal CNI.

Per quanto riguarda le aliquote integrative della direzione lavori si stabilisce quanto segue:

- L'aliquota l₂ della Tab. B1 si applica sempre se il direttore dei lavori incaricato non è lo stesso progettista dell'opera e ogniqua volta si preveda la necessità di procedere, anche in corso d'opera, all'aggiornamento del progetto che non consista in una vera e propria perizia di variante (ad es. esecuzione di disegni "as built", modifiche di dettaglio che non costituiscono variante progettuale, ecc.)
- L'aliquota l₃ si applica, sull'importo dell'intera opera, quando l'ufficio di direzione lavori è composto da uno o più addetti oltre al direttore dei lavori.
- L'aliquota l₄, se dovuta, si aggiunge a tutte le categorie di opere specialistiche presenti.
- Il maggiore compenso per speciale sorveglianza e impegno del D.L., contemplato dall'art.17 della Tariffa ex L.143/1949, viene mantenuto e si somma ai precedenti nel caso in cui fosse da computarsi.

3) PRESTAZIONI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI CANTIERI NEI LAVORI PUBBLICI

Le aliquote previste per le prestazioni del coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri sono da applicare all'importo dell'intera opera, senza distinzioni per prestazioni specialistiche.

4) PRESTAZIONI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI CANTIERI IN APPALTI PRIVATI

Si applicano gli stessi criteri di calcolo previsti nel D.M. 4/4/2001 per i lavori pubblici con riferimento all'aliquota corrispondente alla categoria prevalente e all'importo dell'intera opera. Le tariffe vigenti si intendono superate dalle presenti disposizioni.

5) ONORARI PER COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI

Si applicano all'intero importo dell'opera - come definito dall'art. 210 comma 3 del DPR 554/99 - le aliquote previste dalla TAB.C della Tariffa ex L.143/49 con l'aggiunta di un ulteriore compenso, variabile dal 10% al 30% dell'importo risultante dall'applicazione della TAB.E (onorari per misura e contabilità dei lavori), per la revisione tecnico-contabile.

All'importo complessivo risultante si somma il rimborso forfettario delle spese, nella misura dal 30% al 60% prevista dall'art.220 del DPR 554/99, ovvero un rimborso spese a vacanza, predeterminato in base alle presumibili difficoltà delle operazioni di collaudo e alla previsione del numero di visite ritenute necessarie. Per i collaudi in corso d'opera si applicano le disposizioni dell'art.210, commi 5 e 6 del Regolamento sui LL.PP. (D.P.R. 554/99)

I compensi per i collaudi specialistici (strutture, impianti, ecc.) che si rendessero necessari, e che debbano essere eseguiti in aggiunta o in concomitanza del collaudo tecnico-amministrativo generale, sono da compensarsi a parte.

6) TARIFFE PER I COLLAUDI STATICI.

L'onorario a discrezione sarà commisurato all'aliquota corrispondente alla Tab. A - Cat.If, Ig o IX, con la parzializzazione del 10%.

Le spese, da conglobare nell'onorario, sono da compensarsi in misura variabile dal 30% al 60% dell'importo dell'onorario stesso.

L'onorario, come sopra determinato, è da considerarsi minimo inderogabile

L'importo minimo complessivo, incluse le spese, non potrà comunque essere inferiore a lire 1.000.000= spese comprese, **salvo casi di strutture di modesta entità** per le quali si lascia alla discrezione del collaudatore.

Per i collaudi di lavori pubblici, le aliquote di riferimento saranno quelle della Tab. A del D.M.4.4.2001.

Le eventuali prove di carico e/o verifiche e prestazioni particolari saranno compensate a vacanza o a discrezione, in aggiunta all'onorario come sopra determinato. Per la revisione dei calcoli si fa riferimento all'art.19-f della Tariffa ex L.143/1949.

N.B.

- per tutto ciò che non è esplicitamente modificato dal D.M. 4.4.2001, vale quanto previsto dalla tariffa professionale vigente ex L. 143/49.